



Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Modifica del 28 maggio 2025

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 5a²

Abrogato

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 1a: Animali da reddito trattati con determinati antimicrobici e prodotti da essi derivati

Art. 8a

¹ Gli animali da reddito possono essere importati soltanto se non sono stati trattati con i seguenti medicinali antimicrobici:

- a. medicinali che contengono sostanze attive antimicrobiche elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255³;

¹ RS 916.443.10

² RU 2024 267

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 191 del 20.7.2002, pag. 58.

- b. medicinali antimicrobici utilizzati per promuovere la crescita o aumentare la produttività.

² I prodotti animali possono essere importati soltanto se provengono da animali da reddito di cui al capoverso 1.

³ Le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano a:

- a. animali selvatici in libertà e prodotti da essi derivati;
- b. insetti, rane, lumache, rettili e prodotti da essi derivati;
- c. gelatina, se è stata prodotta esclusivamente con materie prime di cui all'allegato III sezione XIV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004⁴;
- d. collagene, se è stato prodotto esclusivamente con materie prime di cui all'allegato III sezione XV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004;
- e. prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III sezione XVI punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004;
- f. derrate alimentari contenenti sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale;
- g. animali e prodotti animali non destinati al consumo umano;
- h. prodotti animali destinati a essere utilizzati come campioni per analisi di prodotto o controlli di qualità e non immessi sul mercato.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 1b: Carne bovina da Paesi che non vietano l'uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 1c: Pellicce e prodotti di pellicceria

Art. 10a Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 2012⁵ sulla dichiarazione delle pellicce.

Art. 10b Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

⁴ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/166, GU L 24 del 26.1.2023, pag. 1.

⁵ RS **944.022**

¹ L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.

² I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l'ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare:

- a. la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;
- b. la caccia di animali con l'aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott'acqua in cui essi annegano.

Art. 10c Deroghe al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

¹ L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:

- a. per il consumo privato;
- b. come masserizie di trasloco;
- c. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

² Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell'importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.

Art. 10d Condizione per l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un'azienda di produzione certificata ai sensi dell'articolo 10e.

Art. 10e Programma di certificazione

¹ Sono certificate le aziende di produzione che rispettano il programma di certificazione dell'USAV per l'ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria.

² Il programma di certificazione si basa sulla norma SN EN ISO/IEC 17067:2013, Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto⁶.

³ Deve contenere quanto segue:

- a. le condizioni che garantiscono che le pellicce e i prodotti di pellicceria non siano ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali;

⁶ La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

- b. i singoli punti di controllo per i controlli da parte degli organismi di certificazione;
- c. le misure da adottare se un'azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione.

⁴ L'USAV pubblica il programma di certificazione sul proprio sito Internet.

Art. 10f Riconoscimento degli organismi di certificazione

¹ L'USAV riconosce un organismo di certificazione nazionale se questo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell'USAV secondo la norma SN EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi⁷.

² Esso riconosce un organismo di certificazione estero se questo è accreditato come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell'USAV secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accREDITAMENTO è rilasciato da:

- a. un servizio di accreditamento estero membro dell'*European co-operation for Accreditation*; oppure
- b. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.

³ Esso pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di certificazione riconosciuti.

⁴ Un organismo di certificazione notifica immediatamente all'USAV se non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento.

Art. 10g Compiti e obblighi degli organismi di certificazione

¹ L'organismo di certificazione può certificare un'azienda di produzione di pellicce o prodotti di pellicceria soltanto se un controllo senza preavviso dimostra che per l'ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria il programma di certificazione è pienamente rispettato.

² Dopo la concessione della certificazione, verifica con un controllo annuale senza preavviso se l'azienda di produzione rispetta ancora pienamente il programma di certificazione.

³ Se constata che l'azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione, adotta le misure previste dal programma di certificazione. In casi gravi, ritira la certificazione all'azienda di produzione.

⁴ Redige un rapporto su ogni controllo e su richiesta lo sottopone all'USAV.

⁷ La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

⁵ Redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'USAV su tutti i controlli eseguiti.

Art. 10h Procedura d'imposizione doganale

¹ La procedura d'imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.

² Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l'articolo 10d deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.

Art. 10i Rintracciabilità

Le pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati dall'ottenimento fino alla consegna.

Titolo prima dell'art. 10j

Sezione 1d: Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi

Art. 10j

Ex art. 10a

Cpv. 2 lett. d

² È consentita:

- d. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 1e: Reimportazione, campioni commerciali e campioni da analizzare, traffico turistico, lettere e pacchi

Art. 83 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se, al momento dell'importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l'UDSC lo comunica all'USAV.

Art. 84 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se un'autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l'UDSC lo comunica all'USAV.

Art. 84a Misure dell'USAV nel caso di importazione illegale di pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi

Nel caso di notifiche ai sensi dell'articolo 83 capoverso 2^{bis} o 84 capoverso 1^{bis}, l'USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

Art. 115 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10*c* o 10*d* possono essere importati fino al 30 giugno 2027 e venduti fino al 30 giugno 2029.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

² Gli articoli 5*a* e 8*a* entrano in vigore il 3 settembre 2026.

³ La cifra II entra in vigore il 1° luglio 2027.

28 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 2012⁸ sulla dichiarazione delle pellicce

Titolo

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria
(Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, ODPell)

Art. 4 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 5 cpv. 2 e 3

² Il modo di ottenimento va indicato come segue:

- a. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole»;
- b. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».

³ *Abrogato*

Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti da più pelami

In caso di prodotti composti da più pelami di specie animale, Paesi d'origine e modi di ottenimento diversi, si applica quanto segue:

- a. per i tre pelami presenti in maggiore quantità nel prodotto devono essere apposte sul prodotto le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5;
- b. per gli altri pelami, le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 devono essere fornite su richiesta.

Art. 14b Disposizione transitoria della modifica del...

Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati fino al 30 giugno 2027 possono ancora essere dichiarati fino al 30 giugno 2029 secondo il diritto anteriore.

⁸ RS 944.022

2. Ordinanza del 19 maggio 2010⁹ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. c n. 8

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti:

8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 2012¹⁰ sulla dichiarazione delle pellicce non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a-7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, e non accompagnati da un certificato di cui all'articolo 10d dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi o all'articolo 5d dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord;

⁹ RS 946.513.8

¹⁰ RS 944.022

¹¹ SR 916.443.10

¹² RS 916.443.11